

COMUNE DI GARDONE RIVIERA
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO
PER LA
NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO
DELLE
COMMISSIONI COMUNALI

**REGOLAMENTO
PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI COMUNALI**

TITOLO I – ATTRIBUZIONI E COMPITI

ART. 1

Le commissioni comunali sono organi di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita politico – amministrativa ed hanno carattere propositivo e consultivo nell'ambito delle materie di rispettiva competenza.

ART. 2

Il compito delle commissioni comunali è quello della ricerca, dello studio, della proposta e della collaborazione con l'Assessorato competente e con la Giunta comunale.

ART. 3

Le commissioni comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere – tramite il rispettivo Presidente – dalla Giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune atti, notizie ed informazioni e possono procedere anche alla audizione di cittadini.

Alle richieste avanzate dalle commissioni comunali non può essere opposto il segreto d'ufficio, fatti salvi gli atti "riservati" ai sensi di legge o di regolamento.

ART. 4

Le commissioni comunali possono chiedere la partecipazione alle loro riunioni del Sindaco e/o degli Assessori, senza diritto di voto, nonché dei responsabili degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti dal Comune.

Ogni commissione ha la facoltà di promuovere consultazioni con esperti o con rappresentanti di associazioni sportive e scolastiche, di organismi e di forze sociali, economiche, sindacali allorquando ne ravvisi l'opportunità e la necessità.

Qualora la partecipazione di esperti o di rappresentanti esterni comporti degli oneri per il Comune, deve essere preventivamente richiesta l'autorizzazione alla Giunta comunale.

TITOLO II – COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA IN CARICA

ART. 5

Ogni commissione comunale è composta da n. 6 membri così ripartiti:

- n. 4 designati dalla maggioranza consiliare
- n. 2 designati dalla minoranza consiliare.

Possono far parte delle commissioni comunali tutte le persone che risultino in possesso dei diritti civili e politici e che abbiano la residenza in Gardone Riviera nonché i consiglieri comunali.

ART. 6

Le commissioni comunali vengono nominate con provvedimento della Giunta comunale, previa "designazione" dei nominativi di competenza da parte dei rispettivi capigruppo consiliari. Esse durano in carica cinque anni e decadono, comunque, in occasione dello scioglimento del Consiglio comunale.

ART. 7

Le dimissioni da componente di una commissione comunale sono irrevocabili e devono essere comunicate per iscritto al rispettivo Presidente nonché al Sindaco pro tempore per la surroga. I componenti delle commissioni comunali decadono automaticamente dopo tre assenze ingiustificate anche non consecutive. I nuovi componenti che surrogano i membri dimissionari o decaduti restano in carica fino alla normale scadenza della commissione.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO

ART. 8

Ogni commissione comunale è presieduta da un Presidente eletto nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti nella prima seduta, che svolgerà anche le funzioni di "coordinatore" garantendo i collegamenti con l'Assessore competente e con la Giunta comunale. In caso di assenza od impedimento, le funzioni di Presidente vengono esercitate dal membro più anziano di età.

ART. 9

Le commissioni comunali si riuniscono, di norma, in seduta pubblica e sono convocate dal rispettivo Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità oppure su richiesta di almeno due componenti, mediante avviso scritto recante la data e l'ora della seduta nonché il relativo ordine del giorno da recapitare a domicilio almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di particolare urgenza.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso anche al Sindaco, il quale è tenuto a fornire la documentazione amministrativa inerente gli argomenti da trattare attraverso l'ufficio segreteria, cui compete il "coordinamento" dei lavori delle varie commissioni.

Le sedute delle commissioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti. L'approvazione delle singole proposte avviene a maggioranza assoluta dei componenti della commissione aventi diritto di voto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 10

Le funzioni di "segretario della commissione" sono svolte, di volta in volta, dal funzionario dell'area di riferimento di ogni commissione.

Il verbale della seduta, redatto in forma sintetica dal dipendente comunale facente le funzioni di "segretario della commissione", viene approvato nella riunione immediatamente successiva.

Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal "segretario della commissione", viene depositato presso l'ufficio segreteria dando la possibilità a chiunque di prenderne visione.
Copia del verbale verrà altresì trasmessa tempestivamente all'Assessore competente od al Consigliere incaricato nonché al funzionario responsabile del settore di riferimento.

ART. 11

Due o più commissioni comunali possono riunirsi in seduta congiunta quando le materie o gli argomenti da trattare riguardino diverse competenze.
In tal caso la convocazione viene indetta di intesa fra i Presidenti interessati e la presidenza viene assunta da quello più anziano di età.
Le commissioni comunali si riuniscono di norma in un locale idoneo messo a disposizione dal Comune.

ART. 12

Sono istituite le seguenti commissioni comunali:

- 1) Turismo e commercio
- 2) Cultura e biblioteca comunale
- 3) Gioventù, sport e tempo libero
- 4) Servizi sociali, scolastici e volontariato
- 5) Lavori pubblici, viabilità e manutenzione patrimonio e demanio comunale
- 6) Ecologia, ambiente e innovazione
- 7) Bilancio, tributi e programmazione economica
- 8) Statuto e regolamenti comunali
- 9) Decentramento e partecipazione